

TI_GERICHTE 10.2003.98 vom 30. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.98

FR: TI_GERICHTE 10.2003.98 du 30 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.98 del 30 aprile 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.98

DA 23/2003

Bellinzona

30 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

_____ di _____ e _____, nato il _____
_____ a _____ (_____), cittadino kosovaro, domiciliato a _____,
celibe, _____,

difeso da: avv. _____,

prevenuto colpevole di _____ ricettazione, per aver acquistato da terzi un computer marca
_____ al prezzo di fr. 500.-- che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le
circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto;

fatti avvenuti a _____ il _____ 2002;

reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 gennaio 2003
dal difensore;

indetto il dibattimento 30 aprile 2003, al quale ha partecipato
l'accusato, assistito dal difensore, avv. _____, mentre il Procuratore
pubblico Antonio Perugini con lettera 13 marzo 2003 ha rinunciato a presenziare,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale preliminarmente ritiene che il decreto
d'accusa non sia sufficientemente preciso, parlando di _____ sapeva o poteva sapere _____. A
prescindere da questa osservazione di natura procedurale egli sostiene che non siano
comunque dati i presupposti soggettivi per una condanna del suo assistito. In effetti egli ha
sempre agito in buona fede e non aveva nessun motivo per dubitare dell'origine delittuosa

del computer. Tra l'altro il prezzo non appare così sproporzionatamente basso per un computer usato, come dimostrato dalla documentazione testé prodotta. Non va poi dimenticato che l'imputato non è cognito di informatica e che egli non conosceva il signor Osmani che superficialmente, sapendo di lui solo che collaborava saltuariamente con la polizia per delle traduzioni. Pertanto questi gli era apparso sincero quando gli ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a vendere a prezzo interessante il computer. Infine ricorda che il signor _____ ha agito per fare un favore ad un cugino ed è incensurato. L'istruttoria e la documentazione agli atti non forniscono pertanto alcuna prova della malafede dell'imputato, per cui se ne giustifica il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di sentirsi addirittura imbarazzato per essere stato oggetto di un procedimento penale per una cosa di cui non si sente assolutamente colpevole, avendo ritenuto il signor _____ degno di fiducia poiché, da quanto sapeva, lavorava come traduttore per la polizia;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 160 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie _____, di _____ e _____, nato il _____, a _____, cittadino kosovaro, domiciliato a _____, celibe, _____,

ordina alla crescita in giudicato della presente decisione, il dissequestro del computer _____ mod. _____ con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestrato dalla polizia il 5 dicembre 2002 (art. 165 cpv. 3 CPP);

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, Via _____,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, _____,

e a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell'arresto e dell'istruzione, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:
segretario:

II

Distinta spese		a carico dello Stato,
fr.	200.00	tassa di giustizia
fr.	150.00	spese giudiziarie
fr.	350.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.